

**DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' DELLA PRESIDENZA
AREA STUDI E DOCUMENTAZIONE – BIBLIOTECA GIURIDICA**

SENTENZA C. COST. N. 128 DEL 28 APRILE 2011

Impatto sulla ripartizione delle competenze

Stato – Regioni

GIUDIZIO LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE	<p>Decreto Legge 25 gennaio 2010, n.2 (Interventi urgenti concernenti enti locali e regionali), convertito con Legge 26 marzo 2010, n.42</p> <ul style="list-style-type: none">• Art. 1, comma 1-quinquies che inserisce nell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.191 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010</i>) il seguente comma “186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, <u>sono soppresse le Autorità d’ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d’ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno della Entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</u> Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore delle legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
MATERIA	<ul style="list-style-type: none">• Ambiente• Concorrenza
LIMITI VIOLATI	<ul style="list-style-type: none">• Art.117, terzo comma e 119 Cost. (limiti di coordinamento della finanza pubblica)• Art.117, quarto comma e 118 Cost. (competenza residuale regione in materia di servizio idrico e potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali)• Art.97 Cost. (a causa assenza di un regime transitorio, <u>limitazione regionale all’assunzione di un modulo organizzativo idoneo</u> ad uno svolgimento adeguato del servizio)
RICORRENTE	Regione Veneto
RESISTENTE	Stato

DECISIONE

La Corte ha dichiarato non fondata la questione in riferimento agli articoli 117, terzo comma e 119 Cost. in quanto ritiene erroneo l'assunto della Regione ricorrente che la disposizione censurata sia riconducibile alla materia del coordinamento della finanza pubblica. Viene richiamata in proposito la Sentenza n.246 del 2009, con la quale si afferma che la disciplina delle Autorità d'ambito territoriale ottimale rientra:

- nella materia della concorrenza, perché l'individuazione di un'unica Autorità d'ambito consente la razionalizzazione del mercato
- nella materia dell'ambiente, perché l'allocazione delle competenze sulla gestione dell'ATO serve a razionalizzare l'uso delle risorse e le interazioni e gli equilibri fra le diverse componenti della "biosfera".

Per la Corte lo Stato ha piena facoltà di sopprimere le ATO.

La Corte ha dichiarato non fondata la questione in riferimento agli articoli Art.117, quarto comma e 118 Cost. (competenza residuale regionale in materia di servizio idrico e potere regionale di allocare le funzioni amministrative nelle materie regionali) perché la spettanza allo Stato della facoltà di disporre la soppressione delle ATO esclude le invocate competenze regionali in materia di servizi pubblici locali e di organizzazione della cooperazione degli enti locali. Ciò non significa che alle Regioni sia vietato qualsiasi intervento al riguardo. Infatti, la stessa norma censurata, nel prevedere che "le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza", riserva al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato e del servizio di gestione ugualmente integrato dei rifiuti urbani, nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati.

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, in riferimento all'articolo 97 Cost, della supposta limitazione regionale, a causa assenza di un regime transitorio, all'assunzione di un modulo organizzativo idoneo ad uno svolgimento adeguato del servizio, in quanto, nei giudizi principali, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in base a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze legislative e possono dedurre altri parametri soltanto ove la loro violazione comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite (sentenze n.33 del 2011, n.52 del 2010, n.237 del 2009, n.289 e 216 del 2008)

<p>IMPATTO SULLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE NORMATIVE</p>	<p>Viene riconosciuta allo Stato la <u>competenza sulla razionalizzazione del mercato in quanto rientra nella materia della concorrenza.</u></p> <p>Viene riconosciuta allo Stato la <u>competenza sulla razionalizzazione dell'uso delle risorse e le interazioni e le equilibri fra le diverse componenti della biosfera intesa come sistema,</u> in quanto rientra nella materia dell'ambiente, pur <u>riservando al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati alla gestione delle risorse.</u></p>
--	---